

Documenti ed Informazioni su Atti Ottici - 13/09/2023 10:07:32

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 3840654189_2104819

Ragione Sociale: D360 HOLDING S.P.A.

Indirizzo: NICCOLO' COPERNICO 20125 MILANO MI

CCIAA: MI

NREA: 2694818

Documento: ATTO COSTITUTIVO

Denominazione: D360 HOLDING S.P.A.

CCIAA/NREA : MI/2694818

Codice fiscale: 12956020965

Protocollo : MI/2694818/269089

Data Pratica: 16/05/2023

Documento: ATTO COSTITUTIVO

N Pagine: 44

Sezione:

N. 15257 di rep. N. 8270 di racc.

**Atto costitutivo di società per azioni unipersonale
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2023 (duemilaventitré),
il giorno 12 (dodici)
del mese di maggio.

In Milano, presso il mio studio in via Agnello 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora:

- **Perricone Monica**, nata a Caltanissetta (CL) l'8 giugno 1992, domiciliata per la carica in Milano, via Manzoni n. 38, non in proprio ma nella sua qualità di Amministratrice Unica e, come tale, in legale rappresentanza della società a responsabilità limitata di nazionalità italiana e costituita in Italia:

"TH Alessandro S.r.l."

con socio unico, con sede legale in Milano, via Manzoni n. 38, capitale sociale interamente sottoscritto e versato per euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi: 12882890960, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2690075 (di seguito "TH Alessandro"), statutariamente munita degli occorrenti poteri.

E quindi detta Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,

stipula e conviene quanto segue.

1.) **(Costituzione - Sede - Durata)** - Viene con il presente atto costituita dalla società "TH Alessandro S.r.l.", come sopra rappresentata, una società per azioni unipersonale denominata:

"D360 Holding S.p.A."

avente sede legale in Milano, inizialmente in via Copernico n. 38, e con durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2063 (duemilasesantatré).

2.) **(Oggetto)** -

La società ha per oggetto esclusivo l'assunzione e la gestione di partecipazioni, comunque non nei confronti del pubblico, al fine di valorizzarle e assicurarne unità di direzione. Con finalizzazione all'oggetto sociale, la società può compiere, in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico), ipotecarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'Articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque non consentite in base alle norme applicabili.

3.) **(Statuto)** - La qui costituita società sarà retta e fun-

zionerà secondo le norme tutte contenute nello statuto sociale che si compone di 27 (ventisette) articoli e che, letto da me notaio alla Comparsa, da questa approvato e quindi firmato con me notaio, si allega al presente atto sotto "A" quale sua parte integrante e sostanziale.

4.) (Capitale sociale) - Il capitale sociale iniziale della qui costituita società è determinato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, disciplinate ai sensi dell'allegato statuto sociale, e viene integralmente sottoscritto dalla società TH Alessandro S.r.l.. Si dà atto che detto capitale, è già stato integralmente versato, come risulta da ricevuta in data 10 maggio 2023 da parte di Crédit Agricole S.p.A., che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto "B".

5.) (Organo amministrativo) - La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Amministratore Unico, che rimarrà in carica per tre esercizi e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), nella persona di **Leopoldo Poletti**, nato a Ferrara il 18 febbraio 1992, c.f. PLT LLD 92B18 D548Y, cittadino italiano munito dei requisiti di legge e domiciliato per la carica presso la sede della qui costituita società.

Si dà atto che il nominando Amministratore Unico ha presentato una dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio ai sensi di legge.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di cui al combinato disposto degli articoli 15 (quindici) e 20 (venti) dell'allegato statuto sociale. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 (diciannove) e 21 (ventuno) del medesimo statuto sociale spetta all'Amministratore Unico.

6.) (Collegio Sindacale) - A comporre il Collegio Sindacale, per i primi 3 (tre) esercizi, e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), vengono nominati:

quali **Sindaci Effettivi**, i signori:

- MARCO GIUSEPPE ZANOBIO, nato a Milano il 20 marzo 1964 domiciliato per la carica a Milano (MI), via Cesare Cantù n. 1, codice fiscale ZNB MCG 64C20 F205F, - iscritto al registro dei revisori legali con DM 12 aprile 1995 - pubblicato nella G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 - supplemento straordinario IV Serie Speciale, nominato Presidente;

- GIUSEPPINA MANZO, nata a Taranto il 9 gennaio 1981, residente a Milano (MI), via Dei Malatesta n. 4, codice fiscale MNZ GPP 81A49 L049F - iscritta al registro dei revisori legali n. 156335 con D.M. 23 ottobre 2009, pubblicato sulla G.U.

n. 86 del 6 novembre 2009 - supplemento straordinario IV Serie Speciale ;

- ALDO CADAU, nato a Decimomannu (CA) il 29 dicembre 1978, codice fiscale CDALDA78T29D259T, domicilio per la carica: Cagliari, Via Sonnino n. 57 - 09125. Iscritto al registro dei Revisori Contabili al numero 155097 con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 59 - IV Serie speciale del 04.08.2009;

quali **Sindaci Supplenti**, i signori:

- FRANCESCA PIROVANO, nata a Bergamo il 3 luglio 1989 residente a Milano (MI), via G. Sirtori n. 10, codice fiscale PRV FNC 89L43 A794F - iscritta al registro dei revisori legali al n. 182895 con DM dell'11.11.2020 - pubblicato nella G.U. n. 94 dell'1.12.2020 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;

- CORRADO CONFALONE, nato a Cagliari il 11.11.1973, codice fiscale CNFCRD73S11B354V, domiciliato la carica Cagliari, VIA LUIGI EINAUDI 11 - 09127. Iscritto al registro dei Revisori Contabili al numero 155167 con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 04.08.2009;

tutti cittadini italiani, muniti dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ai membri del Collegio Sindacale spetteranno gli emolumenti annui lordi così determinati:

- al Presidente del Collegio Sindacale, Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero);

- ai Sindaci Effettivi, Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ciascuno.

7.) (Revisione legale dei conti) - La revisione legale dei conti per i primi 3 (tre) esercizi, e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), viene attribuita alla società "BDO Italia S.p.A.", con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, Capitale Sociale Euro 1.000.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n° 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842., secondo i termini ed i compensi di cui all'allegato "C".

Viene conferito all' Amministratore Unico l'incarico di finalizzare e sottoscrivere in nome e per conto della qui costituita società la lettera di incarico alla suddetta società di revisione.

8.) (Utili) - Gli utili saranno ripartiti secondo quanto previsto dall'art. 24 (ventiquattro) dell'allegato statuto sociale.

9.) (Esercizi sociali) - Gli esercizi sociali della qui costituita società si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

10.) (Adempimenti) - La Comparsa ed il sopra nominato Ammi-

nistratore Unico della qui costituita società vengono espressamente autorizzati, in via tra loro disgiunta, a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto sociale tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese o dalle competenti Autorità.

11.) (**Spese**) - Si espone in Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della qui costituita società.

Del presente io notaio ho dato lettura alla Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11,15 omessa la lettura degli allegati B e C per espressa dispensa della Comparente.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sette e della ottava sin qui.

F.to Monica Perricone

F.to Andrea De Costa notaio

Allegato “A” al N. 15257/8270 di rep.

Società per azioni

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO
DURATA**

Art. 1 – Denominazione

La società è denominata:

“D360 Holding S.p.A.”.

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Milano.

La società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza unità locali in genere anche all'estero.

Art. 3 – Domicilio

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 4 – Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo l'assunzione e la gestione di partecipazioni, comunque non nei confronti del pubblico, al fine di valorizzarle e assicurarne unità di direzione.

Con finalizzazione all'oggetto sociale, la società può compiere, in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico), ipotecarie, mobiliari e immobiliari ritenute

dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'Articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque non consentite in base alle norme applicabili.

Art. 5 – Durata

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2063.

CAPITALE – AZIONI

Art. 6 – Capitale e Azioni

Il capitale sociale è di euro 50.000,00, suddiviso in numero 50.000 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Le azioni sono liberamente trasferibili. In caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 7 – Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta ritenuto opportuno;

comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la società non faccia ricorso al capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax, o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 3, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti d'America o altro paese dell'Unione Europea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti effettivi del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 9 – Riunione per videoconferenza o teleconferenza

La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei citati principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei soci.

Art. 10 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'Assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Sono salvi ulteriori maggiori quorum previsti dalla legge, tra cui quello dei due terzi del capitale per l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie, fermo comunque in tal caso il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 11 – Diritto di intervento

I soci devono esibire le proprie azioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea.

Art. 12 – Rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo od a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

Art. 13 – Presidenza dell’Assemblea. Verbalizzazione

L’Assemblea è presieduta da persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall’Assemblea. Nei casi di legge, o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell’Assemblea è disciplinato dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di due membri ad un numero massimo di quindici, secondo le determinazioni dell’Assemblea.

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell’Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l’Assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. L’Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo residuo.

Se, per dimissione o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si

intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'Assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'Assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Art. 16 – Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'Assemblea. Può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con facoltà di delega a' sensi dei commi che precedono, direttori generali e procuratori ad negozia o per categorie di atti determinandone i poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 17 – Convocazione e riunioni

Il Consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno due consiglieri o il Collegio sindacale.

La convocazione viene effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare, anche via telex, fax, telegramma o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, a ciascun consigliere e a ciascuno dei sindaci.

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La riunione è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei medesimi principi.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati

preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Art. 18 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art. 19 – Compenso

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, l'Assemblea può attribuire un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. In difetto per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

Art. 20– Amministratore Unico

L'Assemblea può nominare, in luogo di un Consiglio di Amministrazione, un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge per il Consiglio ed il suo Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea che designa altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 18.

Art. 22 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Art. 23 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Distribuzione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di eventuali particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.

Art. 25 – Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Monica Perricone

F.to Andrea De Costa notaio



All. ^{di} **B**^u
21 N. 15257/8270 di ref.

TH ALESSANDRO S.R.L.
VIA ALESSANDRÒ MANZONI 38
20121 MILANO



Handwritten signature

In conformità alle vostre istruzioni vi confermiamo la presa in carico dell'operazione di seguito descritta:

Data esecuzione	TRANSACTION ID
10/05/2023	0623021935613006480089501600IT

Ordinante
TH ALESSANDRO S.R.L.

IBAN Ordinante/ Contante	Importo	Opzione tariffaria	Commissioni
IT08F0623001627000047491622	50.000,00	SHAR	6,00

Beneficiario
DIGITAZIONE HOLDING COSTITO ENDA

Banca Beneficiario
MEDIOBANCA SPA

IBAN Beneficiario
IT61U1063101600000070202437

Causale ISO	End to End ID
OTHR	

Motivo Pagamento
SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE

Dipendenza	N. Movimento	Operatore
895	20230510QU6803403	J43058

- SCT High Priority
- Bonifico Urgente (TARGET2)
- SMS al Beneficiario

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Operatore J43058

(sigla operatore)

Crédit Agricole Italia S.p.A.
0471 Mercato Real Estate e Hotel - Nord
Handwritten signature
01613 Comuni Luclano



N. 15256 di rep.

Certifico io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in un mezzo foglio è conforme all'originale documento da essa riprodotto, esibitomi e da me reso all'esibitore.

Milano, li

12(dodici) maggio 2023 (duemilaventitre)

Andrea De Costa



BDO



All. ^u C ^u
2/N. 15257/8210 di ref.

D360 Holding S.p.A.

Proposta per la revisione legale del bilancio
d'esercizio e del bilancio consolidato
per il triennio 2023 - 2025



Flavia Ferracane

Spettabile
Costituenda D360 Holding S.p.A.
Via Copernico, 38
20125 Milano (MI)

Alla cortese attenzione del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

VCP/CFR/IsM - PP173242023BD1267

AUDIT_BDO_4950E

Milano, 5 maggio 2023

**Oggetto: Proposta di revisione legale ex art. 13 D.Lgs n.39/2010 per il triennio
31 dicembre 2023 - 31 dicembre 2025**

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per i servizi di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 2409 bis del Codice Civile, secondo le caratteristiche e le condizioni di seguito esposte.

La presente proposta è stata predisposta in base alla normativa e regolamentazione attualmente in vigore.

1. Oggetto dell'incarico

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui all' art. 14, comma 1-2 del D.Lgs. n. 39/2010, è il seguente:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, della D360 Holding S.p.A. (di seguito anche "Società") ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.39/2010;
- la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.39/2010;
- la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato della sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n.39/2010;
- il rilascio della dichiarazione prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 39/2010.

La durata dell'incarico è di tre esercizi 2023-2025 ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010.

Formano, inoltre, oggetto della proposta:

- le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/2007.

2. Natura dell'incarico

2.1 Revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale previste dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, verificheremo:

- nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio della società e del Gruppo.


La revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto finanziario ed alla relativa nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti secondo le leggi che lo disciplinano interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato sarà svolta in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010 e verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione contabile generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio della D360 Holding S.p.A. e sul bilancio consolidato del Gruppo ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

I principi di revisione cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono i principi di revisione internazionali ISA Italia ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione è finalizzata ad ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato non siano viziati da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società e del Gruppo. La revisione contabile, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione sull'adeguatezza e correttezza dei principi contabili applicati e sulla congruità delle stime effettuate dagli Amministratori nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nel loro complesso.

L'analisi del sistema di controllo interno, come previsto dai principi di revisione di riferimento, è effettuata al solo scopo di valutare i rischi di controllo, di determinare la natura, l'estensione e la periodicità delle verifiche campionarie ai fini della revisione contabile del bilancio. Le nostre conclusioni, quindi, non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno della Società nella sua globalità.



revisione

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori ed irregolarità, anche significative, possano non essere individuate.

Peraltro, qualora tali frodi, errori, ed irregolarità venissero rilevate, esse saranno immediatamente, comunicate all'organo di controllo (Collegio Sindacale) e trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

L'espletamento dell'incarico presuppone che il revisore legale, ai sensi dell'art.14, comma 6 del D.Lgs.n.39/2010 abbia la disponibilità di documenti e notizie utili all'attività di revisione legale, e di poter procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali, ad esempio, quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

2.2 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tali verifiche periodiche saranno effettuate facendo riferimento al principio di revisione SA (Italia) 250 B.

Va ricordato che alle verifiche periodiche in questione si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale tra cui, si ricordano, i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile - amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, errori ed irregolarità, anche di entità significativa, potranno non essere rilevati.

2.3 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali


La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998 stabilendo che le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o come sostituti di imposta delle società soggette a revisione contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, e non più, come precedentemente previsto, dal soggetto incaricato del controllo contabile, al momento dell'invio delle dichiarazioni.

Successivamente l'art. 15, comma 1, lett. i), n. 4) del D.Lgs.n. 158/2015 (c.d. "Riforma dei reati tributari") recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (penale e amministrativo) in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi - ha sostituito l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n.471/1997, così modificando il regime di punibilità per la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Alla luce delle attuali disposizioni normative, rimane immutato lo scopo esclusivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi, ovvero quello di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. Nel prosieguo della presente proposta sono dettagliate le procedure di verifica che comunque verranno svolte ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi dal 2023 al 2025.

Precisiamo, tuttavia, che la sottoscrizione non rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi il rispetto della vigente normativa tributaria né un'attestazione che non ricorra la mancanza delle scritture contabili.

In particolare, ferma restando la nostra responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale derivante dall'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di accertamenti non assumiamo, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori. Al termine della nostra attività richiederemo il rilascio da parte Vostra di una specifica lettera di attestazione.



3. Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Metodologia della revisione legale

Gli aspetti peculiari del procedimento di revisione legale, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da BDO ed allineata ai principi di revisione di riferimento.

3.2 Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro sarà articolato in due fasi, *preliminare* e *finale*, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

L'intervento preliminare ha lo scopo di conoscere la Società con riferimento al grado di organizzazione, alle procedure, al sistema di controllo interno in essere ed ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio, al fine di procedere ad un'adeguata pianificazione della revisione contabile successiva.

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio in esame saranno pianificati in modo coordinato con quelli previsti per la verifica della regolare tenuta della contabilità, descritti di seguito.

La fase preliminare prevede le seguenti attività:

- raccolta di tutte le informazioni inerenti la conoscenza dell'attività aziendale con particolare riguardo al settore di attività, all'andamento finanziario ed ai risultati economici conseguiti e previsti;
- esame del grado di affidabilità del controllo interno relativo al sistema contabile-amministrativo della Società e determinazione delle loro implicazioni sull'attendibilità dei dati e delle scritture contabili;
- la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- la definizione, in via preliminare, del livello di significatività ai fini della revisione legale;
- lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità (attività di pianificazione);
- controlli procedurali a sondaggio volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni aziendali;
- determinazione, sulla base delle conoscenze acquisite circa il sistema di controllo interno e dei risultati degli accertamenti eseguiti, dell'ampiezza e natura delle verifiche da effettuarsi sui saldi di bilancio di fine esercizio;

revisione

- definizione di appropriati metodi di selezione;
- predisposizione ed invio delle lettere di richiesta di informazioni e conferme saldo a terzi;
- partecipazione alle procedure inventariali del magazzino, ove applicabili;
- precisiamo che, nel primo anno d'incarico, oltre a quanto in precedenza evidenziato, svolgeremo le procedure di revisione previste in modo specifico dal principio di revisione internazionale ISA (Italia) n.510. A tal proposito vi richiederemo di poter incontrare i responsabili dell'organo di revisione precedentemente incaricato e di visionare le loro carte di lavoro, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.39/2010.

La fase finale prevede il nostro intervento successivamente alla chiusura dell'esercizio e, comunque, alle date e per i periodi di lavoro da concordare con la Società al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile. Le attività svolte in questa fase riguardano, in particolare la valutazione ed eventuale adattamento, sulla base del lavoro svolto nella fase preliminare, del programma di revisione con particolare attenzione alla metodologia, all'ampiezza ed alla natura delle procedure di conformità e validità;

- valutazione dei risultati del campionamento ed eventuale estensione delle verifiche nel caso di percentuali di eccezioni superiori alle attese;
- se applicabile, verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- esame degli eventi successivi.

3.3 Verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità alle norme di legge

In conformità alle previsioni contenute nel secondo comma, lettera e) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, effettueremo le procedure indicate nel principio di revisione SA (Italia) n.720 B. al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato e a rilasciare la dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle stesse.

È necessario sottolineare, anche ai fini di una corretta comprensione della portata dell'attività di revisione legale, che la relazione degli Amministratori sulla gestione correda il bilancio ma non è parte integrante dello stesso; pertanto, la responsabilità sul contenuto della relazione sulla gestione nonché sulla conformità della stessa al dettato normativo, rimane in capo agli Amministratori.

Con riguardo alle verifiche svolte dalla Società di revisione al fine del rilascio del giudizio in oggetto, ed al fine del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nelle informazioni richieste dalle norme di legge contenute nella relazione sulla gestione esse comporteranno:

- con riferimento alle informazioni finanziarie richieste da norme di legge contenute nella relazione sulla gestione, la lettura della relazione della gestione e il riscontro delle stesse con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato;

- con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione, la lettura d'insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione, svolto secondo i principi di revisione soprarichiamati;
- con riferimento al rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori, si terrà conto delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione.

Il nostro giudizio e la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 39/2010 saranno riportati in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio sul bilancio consolidato.



3.4 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, che saranno pianificate, in funzione della dimensione e della complessità della Vostra società.

Tale verifica verrà svolta nel corso dell'esercizio, secondo un calendario da concordare e comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dal principio di revisione SA (Italia) n.250 B.

In particolare, durante ogni verifica periodica, effettueremo i seguenti accertamenti:

- acquisizione di informazioni sulle procedure in essere presso la Società per la tenuta dei libri obbligatori, richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed eventuali altre leggi, rilevanti ai fini della regolare tenuta della contabilità, volte ad assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori, e ad assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- verifica su base campionaria della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori;
- verifica su base campionaria dell'esistenza dei suddetti libri obbligatori;
- verifica su base campionaria dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
- verifica della sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate per la regolare tenuta della contabilità e delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, eventualmente riscontrate in occasione delle precedenti verifiche;
- verifica della sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento delle verifiche precedenti;
- svolgimento di analisi comparativa sulle situazioni contabili periodiche predisposte dalla società;
- esame di registrazioni o documenti, sia interni che esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato;
- esame della documentazione relativa all'ultima verifica periodica predisposta dal revisore precedente ove si tratti di primo incarico.

Saranno inoltre possibili indagini presso la direzione o altro personale della società. I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con le fasi del procedimento di revisione legale del bilancio d'esercizio. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale dei menzionati bilanci.

Per favore

3.5 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La responsabilità della redazione delle dichiarazioni fiscali e del modello 770 compete agli Amministratori della Società. Si precisa che nella presente proposta non sono incluse altre eventuali attività di sottoscrizione o attestazione richieste ai fini fiscali.

Il nostro intervento comporterà lo svolgimento delle procedure di verifica di seguito indicate:

Dichiarazione dei redditi (unico, IRAP, consolidato nazionale e mondiale):

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.

Modello 770:

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770.
- Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

3.6 Revisione legale dei bilanci delle società controllate e del bilancio consolidato

La revisione del bilancio del gruppo verrà svolta in conformità al principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 600.

Non sono incluse nella presente proposta le attività di revisione legale dei bilanci delle società componenti. I bilanci di tali società saranno assoggettati a revisione legale a seguito di incarico che verrà autonomamente conferito dalle singole società componenti. Per le componenti non sottoposte a revisione legale, il revisore del gruppo valuterà, in conformità a quanto stabilito nel principio di revisione, la loro significatività e la tipologia di procedura da svolgere.

3.7 Piano di revisione del Gruppo D360 Holding S.p.A.

Nella tabella qui riportata viene illustrato il piano di revisione del Gruppo D360 Holding, in cui sono indicate:

- le società componenti italiane o estere, direttamente o indirettamente, sottoposte o meno agli obblighi di revisione;
- le società componenti italiane ed estere, non sottoposte agli obblighi di revisione contabile.

Il piano di revisione dettaglia altresì quali società saranno oggetto di revisione direttamente da parte nostra, da corrispondenti esteri appartenenti al nostro network, o da altra società di revisione.

Si precisa che BDO Italia S.p.A. è già revisore di Digital360 S.p.A..

Quest'ultima, per obblighi di legge predispone già il bilancio consolidato, di conseguenza, all'interno del piano della revisione sotto riportato è stato considerato il solo consolidamento tra il bilancio di D360 Holding S.p.A. e il bilancio consolidato di Digital360 S.p.A..

Se la situazione sopra descritta dovesse modificarsi, ovvero la Digital360 S.p.A., non dovesse più essere obbligata alla predisposizione del bilancio consolidato, il piano della revisione sotto riportato, sarà rivisto alla luce della nuova situazione che si verrebbe a creare con conseguente modifica anche dei tempi e dei corrispettivi indicati nel paragrafo 5.1 della presente proposta.



PIANO DELLA REVISIONE GRUPPO D360 Holding S.p.A.

SOCIETA' PARTECIPATE	SOCIETA' DI REVISIONE	DURATA INCARICO	DOCUMENTO OGGETTO INCARICO	ESTENSIONE LAVORO
<u>ITALIA:</u>				
D360 Holding S.p.A.	BDO Italia S.p.A.	2023 - 2025	Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato	Revisione legale dei conti art. 14 del DLgs n.39/2010
Digital360 S.p.A.	BDO Italia S.p.A.	2023 - 2025	Bilancio d'esercizio e consolidato	Revisione legale dei conti art. 14 del DLgs n.39/2010 (incarico separato)

Qualora venissero utilizzati lavori di altri revisori, come indicato dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 39/2010, ed in linea con il principio di revisione indicato, richiederemo che ci vengano inviati i documenti di revisione oltre a ulteriori documenti e notizie utili alla revisione del bilancio consolidato, nonché potremo procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione presso le medesime società.

Qualora nel periodo oggetto della presente proposta dovessero intervenire significativi cambiamenti nella struttura del Gruppo, che sarà Vostra cura comunicare tempestivamente al responsabile dell'incarico, il piano di revisione potrà subire modifiche od integrazioni. Nel caso tali cambiamenti strutturali dovessero comportare la perdita del ruolo di revisore del bilancio del gruppo, provvederemo ad informarVi in ordine alle azioni da noi ritenute necessarie per mantenere tale ruolo.

3.8 Procedure di revisione del bilancio consolidato

Con riguardo alla revisione del bilancio consolidato il nostro intervento comporterà le seguenti attività, così come indicate dal principio di revisione summenzionato:

- verifica dell'area di consolidamento e del processo di consolidamento utilizzati, incluse le istruzioni impartite alle componenti da parte del Gruppo;
- identificazione delle componenti significative e di quelle non significative;
- pianificazione delle attività di revisione svolte dai nostri uffici corrispondenti all'estero e da altri revisori;
- verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante processo di consolidamento;
- verifica della corretta applicazione dei principi di consolidamento;
- valutazione delle comunicazioni dei revisori delle componenti e della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi ricevuti;
- esame delle informazioni ricevute dall'altro/altri revisore/i in merito agli eventi successivi avvenuti tra la data della relazione di revisione sul bilancio della componente e la data di emissione della relazione sul bilancio del Gruppo;
- verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio

ferme

4. Responsabilità e attestazioni degli Amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione, della correttezza delle informazioni in essi contenute e della conformità delle stesse alle norme di legge, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori.

È altresì responsabilità degli Amministratori l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno finalizzato, tra l'altro, a prevenire ed individuare frodi ed errori, e la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, e per quanto specificatamente relativo alla redazione del bilancio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e della adeguatezza della relativa informativa.

La responsabilità della vigilanza sull'adeguatezza del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria adottato dalla Società, nei termini previsti dalla legge, compete al collegio sindacale.

La responsabilità del revisore è, invece, quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui ai precedenti paragrafi "Revisione del bilancio d'esercizio", e del bilancio consolidato, e di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato e della sua conformità alle norme di legge.

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta, inoltre, inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati.

È inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto sia del nostro esame sia delle verifiche periodiche. In particolare, per consentirci di svolgere le nostre verifiche in tempi utili per l'emissione delle nostre relazioni, Vi impegnate a trasmetterci il progetto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli Azionisti (o dell'organo statutariamente designato) nel caso del bilancio d'esercizio e del Consiglio di Amministrazione nel caso del bilancio consolidato.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata (così come l'indisponibilità delle persone dipendenti e/o collaboratori esterni di riferimento) nel periodo successivo alla consegna dei documenti sopra indicati e fino al termine per il deposito e/o la pubblicazione delle nostre relazioni, potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle relazioni di revisione ovvero sui tempi di emissione delle stesse.

In conformità con quanto previsto dal principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 580 provvederete a fornirci la conferma scritta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente (di seguito le "Lettere di Attestazione").

Il rilascio della Lettera di Attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione della nostra relazione.

La Lettera di Attestazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti della Società (Presidente o Amministratore Delegato/Unico, se persona diversa), anche per conto del Consiglio di Amministrazione, se previsto, nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione del bilancio e della relativa relazione sulla gestione sulla base delle conoscenze più approfondite.

Considerata l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della Società hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il personale che ha partecipato all'incarico da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto della presente proposta a seguito di false e/o omesse informazioni e attestazioni da Voi fornite.

Il mancato rilascio da parte Vostra della lettera di attestazione sopraindicata costituisce una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento.

5. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie della revisione

5.1 Personale impiegato

L'incarico verrà svolto dal personale del nostro ufficio di Milano, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità della Dott. Vincenzo Capaccio, socio della nostra società.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline che opereranno con obbligo di riservatezza.

La scelta degli esperti viene effettuato dalla nostra società in considerazione della competenza tecnica necessaria per l'intervento richiesto e in maniera da garantire l'indipendenza del giudizio dello stesso esperto.

Sarà nostra cura informarvi, tempestivamente, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell'eventuale attività dell'esperto in maniera da permettere all'esperto l'accesso alle registrazioni e, più in generale, alle informazioni necessarie.

5.2 Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, per quanto riguarda le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico abbiamo considerato:

- la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra Società;
- la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dagli artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies del D.Lgs. n. 39/2010.



foruone

Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato del gruppo e per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili risulta essere il seguente:

	Corrispettivi	
	Ore	Euro
Revisione legale del bilancio d'esercizio della D360 Holding S.p.A. (*) e verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	120	9.000
Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo D360 Holding S.p.A.	40	3.000
Totale	160	12.000

(*) include i corrispettivi per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Le ore e i corrispettivi sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione del bilancio e delle verifiche periodiche.

5.3 Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione legale e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, che verranno addebitate nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, nonché l'IVA.

Secondo la nostra prassi, la fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

La fatturazione dei corrispettivi relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà al completamento di ciascuna verifica.

Il pagamento dovrà essere effettuato a presentazione fattura.

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalla D360 Holding S.p.A. o dovesse comunque sorgere tra le parti, la D360 Holding S.p.A. non potrà sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, BDO Italia S.p.A., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.

Ogni pagamento previsto nella presente proposta, salvo diverso accordo scritto, dovrà essere adempiuto in favore della BDO Italia S.p.A. presso la sede legale e amministrativa e contabile della stessa, sita in Milano, Viale Abruzzi 94, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle coordinate bancarie che saranno indicate di volta in volta in fattura.

5.4 Criteri di adeguamento dei corrispettivi


Il numero di ore e quindi di corrispettivi precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

In particolare, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria, l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di principi di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della vostra Società, esse saranno discusse con la direzione della Società per formulare un'integrazione scritta alla stessa. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente. Sarà Vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente.

Le sopramenzionate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti al fine di definire la variazione dei corrispettivi.

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, alla luce delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento e delle regole contabili applicabili, o in relazione ad operazioni straordinarie cui dovesse partecipare la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzioni di acconti sui dividendi, ecc.) o ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, nonché gli ulteriori pareri, relazioni ed attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di proposte autonome ad integrazione del presente incarico.

Inoltre, i corrispettivi precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di marzo 2023) e decorrerà dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2024.



provvedere

6. Comunicazioni con l'organo di controllo e i responsabili dell'attività di governance

In accordo con i principi di revisione internazionali ISA (Italia) n.260 e 265 [e' con quanto previsto dall'art.2409 septies del Codice Civile,] definiremo un piano di incontri con il Collegio Sindacale (o altro organo di controllo, se nominato) della vostra Società, per un reciproco scambio di informazioni utili per i controlli di rispettiva competenza relativamente ai fatti emersi nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Il principio di revisione internazionale ISA (Italia) n.260 "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance" stabilisce che il revisore è tenuto a comunicare gli aspetti significativi emersi dalla revisione contabile del bilancio che sono rilevanti per i responsabili delle attività di governance, e che tali comunicazioni avvengano tempestivamente. Sarà nostra cura rispettare i requisiti del principio di revisione citato.

Secondo le indicazioni del principio di revisione internazionale ISA (Italia) n.265, se necessario, presenteremo tempestivamente, ma non prima dell'emissione della relazione di revisione sul bilancio, all'eventuale organo di controllo una comunicazione sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Le comunicazioni che effettueremo saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per finalità informative interne: non potranno, quindi, essere in nessun caso diffuse o menzionate, anche solo parzialmente, a terzi salvi i casi previsti dalla legge, senza il nostro consenso scritto.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente l'organo di controllo della Società per comunicare gli aspetti rilevanti secondo le indicazioni del principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 260 citato.

Nel corso di tali incontri, acquisiremo informazioni in merito alle figure con cui scambiare le informazioni, la ripartizione delle responsabilità, gli obiettivi e le strategie aziendali che possono causare errori significativi.

7. Documenti Finali

Al termine dello svolgimento della revisione legale emetteremo, per ciascun esercizio, una relazione sul bilancio d'esercizio della Società e una sul bilancio consolidato del Gruppo, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 ed in accordo con i principi di revisione internazionali ISA (Italia) applicabili, contenente altresì il giudizio richiesto dall'art.14, comma 2 lettera e) del D.Lgs.n.39/2010.

La versione definitiva ed ufficiale della nostra relazione sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori od inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

La nostra relazione (e/o le relative traduzioni) non potrà da Voi essere riprodotta od utilizzata disgiuntamente dal bilancio cui si riferisce.

Con riguardo alla pubblicazione del progetto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e dei bilanci corredati dalle nostre relazioni di revisione sul proprio sito web sia alle altre modalità di diffusione in formato elettronico, fermo restando quanto sopra indicato, Vi precisiamo che è Vostra responsabilità verificare che tali modalità di diffusione avvengano in modo completo ed accurato e che il nostro incarico non si estende alla verifica delle informazioni finanziarie pubblicate.

8. Indipendenza

Ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 in tema di indipendenza, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se previsto, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo, altresì, di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

Vi invitiamo, inoltre, a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo con particolare riguardo alle Società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente più del 20% dei diritti di voto nella Vostra Società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette e indirette.

Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra.

Resta convenuto che la Vostra Società si impegna, anche in nome e per conto delle società del vostro gruppo, ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico ed a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato 1 i nominativi dei soci di BDO Italia S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

9. Riservatezza dei dati


Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico contenuto nella presente proposta (le "informazioni") saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali, e verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento Europeo No. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito Normativa Privacy o "GDPR").

Si rinvia all'Informativa sulla privacy allegata alla presente proposta per una completa informativa.

10. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di BDO Italia S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla riservatezza dei dati di cui al precedente paragrafo.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di Quality & Risk Management del network internazionale BDO.



Handwritten signature

Parreone

Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

11. Comunicazioni elettroniche

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, tardive o incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento.

12. Accesso alla rete informatica del cliente

Durante lo svolgimento del nostro lavoro si può rendere necessaria la connessione alla rete informatica della vostra Società, al fine di accedere ai sistemi informativi della nostra società di revisione e archiviare elettronicamente le carte di lavoro.

13. Normativa Antiriciclaggio

BDO Italia S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a) l'identificazione di tutti i Clienti nonché delle persone politicamente esposte (PEP), la verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale e l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni conformemente a quanto previsto dalla normativa;
- b) l'identificazione e la verifica dell'identità del "titolare effettivo" della prestazione;
- c) la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;
- d) obbligo di comunicare al MEF le infrazioni di cui agli artt.49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio.

Si evidenzia, con riferimento all'obbligo di cui al punto c) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di BDO Italia S.p.A. e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Al fine di consentire a BDO Italia S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, il Cliente, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio, deve fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate. La violazione di tale obbligo espone il Cliente a responsabilità penali.

Dal suo canto, la società di revisione è chiamata ad effettuare, prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati identificativi del cliente persona fisica o persona giuridica e verifica dei relativi dati;
- b) verifica dei poteri del firmatario della proposta di servizi professionali, se diverso dal rappresentante legale.

L'acquisizione e contestuale verifica dei predetti dati ed informazioni sono svolte mediante documenti ufficiali consegnati dal Cliente oppure raccolti dalla società di revisione, di cui occorre conservare copia cartacea od elettronica.

Può trattarsi, ad esempio, di una visura del Registro delle Imprese, una comunicazione/estratto dal sito istituzionale delle autorità di vigilanza o un atto pubblico, e per quanto concerne trust o istituti analoghi, dell'atto istitutivo, purché aggiornati, e da cui risultino tutti i dati ed informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

- c) acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e verifica dei relativi dati;
- d) determinazione dell'appartenenza del cliente persona fisica o del titolare effettivo alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP), così come individuata dall'art. 1 del Decreto Antiriciclaggio.

L'inadempimento degli obblighi di identificazione così come l'inosservanza dell'obbligo di conservazione dei dati e della documentazione acquisita comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni.

Resta inteso che, in virtù di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 18802 del 18 febbraio 2014, la società di revisione nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accetterà l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, porrà fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, trattandosi di revisione legale.

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegata "Scheda di identificazione del cliente" e delle relative istruzioni, necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica del Cliente. Tale scheda dovrà esserci restituita da Voi debitamente compilata e firmata; in caso di cliente persona giuridica unitamente alla Scheda di identificazione dovrà essere consegnata altresì una fotocopia dei documenti d'identità dei soggetti identificati e la documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo agli stessi.

14. Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per escludere tali rischi.

15. Interruzione dell'incarico

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto e la revoca per giusta causa sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n.39/2010 nonché dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n.261, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013. Si rimanda alla determina della Ragioneria Generale dello Stato del 2 aprile 2013, art 2 stabilisce le modalità ed i termini di comunicazione al MEF da parte della società di revisione e da parte della società sottoposta a revisione.



Personone

16. Modello Organizzativo ex D.Lgs.n. 231/2001

La nostra società ha introdotto il Modello Organizzativo 231 il cui codice etico è pubblicato sul sito Internet (www.bdo.it). L'eventuale attribuzione dell'incarico conferma che avete preso visione di tale codice e che non saranno pertanto posti in essere comportamenti in contrasto con i principi in esso indicati.

17. Legislazione applicabile e Foro Competente

La presente Lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

18. Eventuali modifiche della proposta

Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede la forma scritta a pena di nullità.

19. Allegati

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Vorrete quindi comunicarci per iscritto la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, restituendoci la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

BDO Italia S.p.A.


Vincenzo Capaccio
Socio

Per accettazione:

D360 Holding S.p.A.

_____ Data: _____


Per accettazione specifica, in quanto ciò possa occorrere, dei paragrafi dal n.8 al n.19 inclusi, per quanto espressamente indicato dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

D360 Holding S.p.A.

_____ Data: _____

Allegati:

- ✓ Allegato 1: Scheda Informativa;
- ✓ Allegato 2: Scheda di identificazione del cliente persona giuridica;
- ✓ Allegato 3: Informativa sulla privacy.



Foruone

Allegato 1

BDO Italia S.p.A. - Scheda informativa al 3.05.2023

AZIONISTI	CODICE FISCALE
1. WEHOLDING S.r.l.	12113490960
2. Francesco BALLARIN	BLLFNC78R25L736G
3. Paolo BERETTA	BRTPLA75L28E951X
4. Emmanuele BERSELLI	BRSMNL76P03H501V
5. Stefano BIANCHI	BNCSFN69T23F205C
6. Lelio BIGOGNO	BGGLE66D15F952O
7. Anna BONGIOVANNI	BNGNMR62S65L219G
8. Carlo BOYANCE'	BYNCR67P21L781Y
9. Antonio CAMPANARO	CMPNTN63P18F052N
10. Vincenzo CAPACCIO	CPCVCN61R20D799L
11. Fabio CARLINI	CRLFBA64M22F839T
12. Gianmarco COLLICO	CLLGMR73P16L219I
13. Carlo CONSONNI	CNSCRL64C21G388N
14. Manuel COPPOLA	CPPMNL70M30F799B
15. Laura Maria CUNI BERZI	CNBLMR66R61F704A
16. Simone DEL BIANCO	DLBSMN65T14H294L
17. Francesco DEMONTE	DMNFNC59L25A662D
18. Felice DUCA	DCUFLC58L31L049X
19. Pasquale ERRICO	RRCPQL58H19B086R
20. Alessandro FABIANO	FBNLSN71M24I158T
21. Alessandro GALLO	GLLLSN70L30B819D
22. Filippo GENNA	GNNFPP60E07F839E
23. Vittorio LEONE	LNEVTR62D18F205P
24. Marco LIVIO	LVIMRC61B03A794U
25. Paolo MALOBERTI	MLBPLA69M23D969U
26. Andrea MENEGHEL	MNGNDR71M25D869B
27. Andrea MEZZADRA	MZZNDR73A30F205V
28. Luigi RICCETTI	RCCLGU64D06E625G
29. Giovanni ROMANO'	RMNGNN61P05I625T
30. Giovanni ROVELLI	RVLGNN68P02D612X
31. Francesca SCELLI	SCLFNC73H63F205O
32. Claudio TEDOLDI	TDLCDF63B23F205H
33. Marco Giuseppe TROIANI	TRNMCG66P17L781W
34. Edoardo VALLAZZA	VLLDRD68C08B296M
35. Eugenio VICARI	VCRGNE60A26F943Q
36. Rosanna VICARI	VCRRNN61S58F771V
37. Paolo ZINNO	ZNNPLA64M18H501W

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CARICA	CODICE FISCALE
1. Simone DEL BIANCO	Presidente	DLBSMN65T14H294L
2. Eleonora BRIOLINI	Amministratore	BRLNLR71T48G482W
3. Carlo CONSONNI	Amministratore	CNSCRL64C21G388N
4. Rosanna VICARI	Amministratore	VCRRNN61S58F771V

COLLEGIO SINDACALE	CARICA	CODICE FISCALE
1. Andrea DE VECCHI	Presidente	DVCNRR64M05F205O
2. Giampaolo DASSI	Effettivo	DSSGPL58H11E617D
3. Paolo NANNINI	Effettivo	NNNPLA65T10F205B
4. Sebastiano DELL'ARTE	Supplente	DLLSST76M05C351J
5. Francesco MARCONI	Supplente	MRCFNC77L29A345M


Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013
BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

ALLEGATO 2

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA

Ai sensi degli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, anche, "Decreto Antiriciclaggio" successive modifiche ed integrazioni).



DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA CONFERENTE L'INCARICO

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

CODICE FISCALE

CODICE ATECO (da visura)

ATTIVITA'/SETTORE DI INTERESSE

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI ¹ SÌ (ESTREMI)..... NO

FINALITA' PERSEGUITE (SOLO IN CASO DI ENTITA' DIVERSE DALLE SOCIETA')

Rappresentante legale o persona conferente (firmatario dell'incarico se diverso dal Rappresentante Legale) ²

NOME COGNOME

RUOLO ³

INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO NUMERO

RILASCIATO DA IL

TIPOLOGIA DOCUMENTO DI VERIFICA POTERI DI RAPPRESENTANZA

Titolare/i effettivo/i della Società ⁴ IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I DELLA SOCIETA' E'/SONO:

NOME COGNOME

INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

ATTIVITA' ECONOMICA ⁵

TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO NUMERO

RILASCIATO DA IL

APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEPs ⁶ SÌ NO

¹ Laddove applicabile, indicare gli estremi dell'iscrizione ad albi tenuti dalle Autorità di Vigilanza di settore o da altri Enti Pubblici (ad es: i Registri delle persone giuridiche presso le Prefetture competenti).

² Dati identificativi del Rappresentante Legale o della persona fisica che ha sottoscritto l'incarico.

³ Indicare il ruolo ricoperto all'interno dell'Azienda (Rappresentante Legale o altro ruolo in virtù del quale si è legittimati a firmare l'incarico: ad esempio, procuratore)

⁴ Per la definizione di titolare effettivo, si veda il punto I dell'appendice.

⁵ Nel caso in cui il/i titolare effettivo/i operi/no in più settori di attività economica, indicare il settore in cui si svolge l'attività ritenuta prevalente.

⁶ Per la definizione di *Personae Politicamente Esposte (PEP)* si veda il punto II dell'appendice.

Personae

Documenti da allegare obbligatoriamente:

- copia documento di identità, in corso di validità, del titolare/i effettivo/i.
- copia visura camerale per attestazione poteri di firma della persona conferente l'incarico o del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce con ogni più ampia responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono veritiere e sono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilascio di informazioni mendaci. Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle stesse.

Data

Timbro

NOME COGNOME

(persona conferente l'incarico o
Rappresentante Legale)

FIRMA LEGGIBILE

NOTE :

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la massima riservatezza e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.

APPENDICE

(I) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera pp) del Decreto Antiriciclaggio per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio il "titolare effettivo" di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Qualora si ricorra a tale criterio, occorre specificare le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri della proprietà e del controllo.


Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a. i fondatori, ove in vita;
- b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Qualora si ricorra a tale criterio occorre specificare le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri della proprietà e del controllo.

(II) DEFINIZIONE DI PEPs

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera dd) del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" - Politically Exposed Persons) si intendono "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - a. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - a. le persone fisiche che ai sensi del Decreto Antiriciclaggio detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - b. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



ferreou

ALLEGATO 3**Informativa privacy per la revisione****PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai fini dello svolgimento dell'incarico di revisione dei conti della Vostra società (di seguito, l'"incarico"), BDO Italia S.p.A. (di seguito, "BDO Italia") potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della Vostra società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR" o "Normativa Privacy").

La Vostra società conferma che i Dati (come *infra* definiti) nella propria disponibilità sono stati raccolti nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

BDO Italia tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di segreto professionale applicabili. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. A), c) e d), del GDPR, BDO Italia non sarà tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'incarico.

1. Categorie di Dati e di soggetti interessati

BDO Italia potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR ("Dati personali"), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR ("Dati penali") e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR ("Dati particolari"), di seguito collettivamente indicati come "Dati".

I Dati possono riguardare dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: *i*) della Vostra società (o delle società del Vostro gruppo) oppure *ii*) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati oggetto del trattamento.

2. Fonte di origine dei Dati

I Dati vengono di regola raccolti da BDO Italia presso la Vostra società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Vostra società, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc., nonché presso altre società del Vostro gruppo di appartenenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

3. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati da BDO Italia:

- a) ai fini dello svolgimento della revisione dei conti, come disciplinata dal Diritto dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, nonché dai Principi di revisione applicabili;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso Paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- c) per ottemperare a richieste delle Autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;

- d) in esecuzione di procedure del Network BDO riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es. verifiche di indipendenza, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- e) ai fini della gestione di rapporti commerciali con la Vostra società.



4. Base giuridica del trattamento

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate sono necessari per l'esecuzione della revisione dei conti, nell'ambito dei relativi obblighi normativi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea nonché dagli obblighi contrattuali e, più in generale, per il perseguimento del legittimo interesse, anche di soggetti terzi con cui la Vostra società intrattenga rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale attività e alla conseguente espressione del giudizio sul bilancio.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere d) ed e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti rispettivamente dall'opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network BDO, nonché dall'effettuazione, sviluppo e miglioramento dei servizi offerti da BDO Italia alla propria clientela.

5. Destinatari dei Dati

BDO Italia, nell'ambito della normale attività di revisione dei conti, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- a. organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la Vostra società, secondo il modello di *governance* adottato;
- b. enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgano attività di vigilanza sulla Vostra società, sul gruppo di appartenenza della Vostra società e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- c. altre società ed entità appartenenti al Network BDO, con sede in Italia o in Paesi esteri, inclusi Paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell'incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network BDO (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa anticiclaggio);
- d. soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network BDO, sia in Italia che all'estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al Network BDO sono soggetti ad obblighi in materia di confidenzialità e riservatezza;
- e. società ed enti esterni e professionisti di fiducia di BDO Italia che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione dei conti o altro incarico conferito;
- f. altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi di revisione applicabili, nonché su specifica richiesta della Vostra società;
- g. altri professionisti incaricati dalla Vostra società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la Vostra società abbia interesse (es. incarichi di *due diligence* in cui sia coinvolta la Vostra società);
- h. assicuratori di BDO Italia;
- i. società di servizi, con sede in Italia o in Paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per adempiere a richieste della Vostra società o ad obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la Vostra società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Foruore

6. Trasferimenti dei Dati presso Paesi terzi

Poiché BDO Italia opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi Paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione Europea, inclusi Paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 45, 46 e 47 del GDPR. Il trasferimento di Dati Personali all'interno del Network BDO avviene sulla base delle GDPR Biding Corporate Rules, consultabili presso <https://www.bdo.it/it-it/legal-privacy/privacy-policy>.

7. Periodo di conservazione

I dati acquisiti e trattati in relazione all'attività di revisione dei conti saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai Principi di revisione applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.

In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di BDO Italia anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

8. Diritti dell'Interessato

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di esercitare i seguenti diritti:

- 1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- 2) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
- 3) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano;
- 4) proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

9. Dati di contatto

Titolare del trattamento dati è BDO Italia S.p.A. - Milano, Viale Abruzzi, 94 tel. 02582010.

Il Responsabile trattamento dei dati personali è contattabile alla mail privacy@bdo.it.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro

Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 15 maggio 2023

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

